



***ANTI CORRUZIONE: UN NUOVO MODELLO DI ETICA***

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**TORRE ANNUNZIATA**

**23 FEBBRAIO 2021**

**Prof. Avv. Carmine Ruggiero**

# PREAMBOLO

---

L'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 **dispone** che le **pubbliche amministrazioni**, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche

(Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i **Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni**, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)

e di cui all'art. 1, comma 2, lett. *hh*) del decreto legislativo 90/2017

(Pubbliche Amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, **le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate**, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica),

# PREAMBOLO

---

nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ex art. 2359 c.c.

**(Società controllate e società collegate)** Sono considerate **società controllate:** **1)** le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

**2)** le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

**3)** le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.)

**....comunicano** all'*UIF* presso Banca d'Italia **i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

# PREAMBOLO

---

Per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, gli ambiti rispetto ai quali, ai sensi del prefato art. 10, si applicano le disposizioni del d.lgs.90/2017 riguardano:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

## PREAMBOLO

Assodato il fatto che, al pari delle P.A., in capo alle relative società partecipate ricadono i medesimi oneri rispetto alle procedure di cui ai succitati punti, risulta opportuno evidenziare, sin d'ora, che ai fini dell'inquadramento di situazioni di potenziale interesse per la UIF, **assume rilevanza, e specifico motivo di sospetto**, il coinvolgimento **dei soggetti rientranti nella categoria delle “persone politicamente esposte”** (Art. 1, punto 2, lett. dd, sub 1) e/o di loro familiari (Art. 1, punto 2, lett. dd, sub 2).

L'attività di analisi ed accertamento oggetto del decreto in narrativa non può e non deve essere frutto d'improvvisazione, tant'è che lo stesso decreto, all'art. 10, punto 3, prevede che, sulla base di **Linee guida dettate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)**, specifiche per le pubbliche amministrazioni (*e società partecipate – ndr*), queste ultime adottino “*procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio*” individuando le misure necessarie a mitigarlo.

## PREAMBOLO

---

Sempre il medesimo articolo 10, al punto 5, prevede che le P.A. (*e società partecipate – ndr*), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF, mentre al successivo punto 6, evidenzia che l'inosservanza a tale disposizione assume rilievo ai fini dell'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.)

# PREAMBOLO

---

Poiché **le comunicazioni alla UIF** da parte delle P. A. (*e società partecipate – ndr*), previste al punto 4 dell'art. 10 del decreto in questione, non **sono** una facoltà ma **atto dovuto**, ciò comporta che, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati (*istituti di credito, commercialisti, avvocati, ecc...*), la relativa attività ricade a pieno titolo in quanto sancito al punto 4, dell'art. 35 del decreto, sollevando le parti interessate alla segnalazione, da ogni responsabilità in tema di violazione della privacy e/o da altre restrizioni legislative, regolamentari o amministrative

(Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.)

# PREAMBOLO

Per gli stessi motivi, in favore degli autori delle comunicazioni alla UIF, trovano applicazione le norme poste a **tutela della loro riservatezza personale** e di cui all'art. 38 del decreto;

**(ART.38 (Tutela del segnalante) –** 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. 2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 c.p.c., l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti. 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.)



# PREAMBOLO

---

**A carico dei** medesimi soggetti **segnalanti**, e di **chiunque** sia a conoscenza dei contenuti delle comunicazioni fatte alla UIF, si applica il divieto di riferire a terzi ogni notizia al riguardo, così come disposto dall'art. 39 del decreto stesso.

**(ART.39 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) - 1.** Fuori dai casi previsti dal presente decreto, **è fatto divieto** ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e **a chiunque** ne sia comunque a conoscenza, **di dare comunicazione** al cliente interessato o **a terzi** dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **2.** Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.)

# PREAMBOLO

Seppure non espressamente previsto, ma in ragione delle analogie di cui sopra, da parte delle P.A. (*e società partecipate – ndr*) deve essere garantita adeguata conservazione dei dati e delle informazioni utilizzate ai fini delle comunicazioni alla UIF, ex art. 32 del decreto, [(Modalità di **conservazione dei dati e delle informazioni**) - 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi. 3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.)] **onere dalla**

# PREAMBOLO

---

cui inosservanza può derivare l'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista e punita dall'art. 55, punto 2, del decreto medesimo

(**Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni **è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.**)

mentre in caso di inosservanza degli obblighi informativi è applicabile la sanzione amministrativa di cui al punto 1 dell'art. 60.

(Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.)

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

Ciò premesso risulta opportuno evidenziare che, a differenza di quanto consentito dal previgente decreto legislativo 231/2007, con **l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017**, del tutto inaspettatamente, **il campo di azione delle pubbliche amministrazioni è stato fortemente compresso e circoscritto alle specifiche aree di competenza precedentemente richiamate**, in tal modo **impedendo**, di fatto, **l'attuazione di qualsiasi altra verifica di iniziativa, seppure in presenza di situazioni meritevoli di segnalazione alla UIF.**

L'oggettivo impedimento non si lega al fatto che se dovesse essere formalizzata una **SOS** con i criteri previgenti, la UIF non la tratterebbe. Tutt'altro. Il problema sorgerebbe per il segnalante che, a quel punto, pur avendo preso una lodevole iniziativa, si troverebbe ad avere agito, al di fuori delle garanzie poste a sua tutela, e di cui ai pre citati artt. 35 e 38 del decreto legislativo 90/2017.

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

Non è dato sapere se in sede di modifiche della normativa in narrativa sia stato tenuto in considerazione il fatto che, ormai da tempo, le attività edilizie e commerciali beneficiano di un regime di liberalizzazione che ha escluso la necessità di ottenere licenze, autorizzazioni e/o concessioni. Sta di fatto che la rigida interpretazione del comma 1, lettera a), dell'art. 10 citato, lascia ben pochi margini residuali per potere contrastare i fenomeni di riciclaggio proprio negli specifici ambiti prediletti dai riciclatori: **compravendite immobiliari e compravendite di pubblici esercizi ed attività commerciali.**

In ragione di quanto sopra, tenuto conto delle norme rientranti nella sfera di competenza dei comuni (statali, regionali e locali), un incaricato del Comune di Napoli potrebbe avviare verifiche antiriciclaggio sulla base di inneschi riconducibili a procedure autorizzative e/o concessorie riguardanti:

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

- l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di una grande struttura di vendita;
- il commercio su area pubblica (*mercati scoperti, ambulanti, ecc.*);
- il commercio ambulante di strumenti da punta e da taglio;
- il trasferimento di una attività di somministrazione di alimenti e bevande in una zona soggetta a tutela;
- la produzione di acqua gassata (*selz – soda*);
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato non affiliato ai circuiti nazionali;
- l'occupazione di suolo pubblico;
- l'attività di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi con uso di strumenti musicali;
- trattenimenti o pubbliche audizioni, anche all'aperto;
- l'apertura di sala giochi;
- l'esercizio di agenzia d'affari inerente le attività funebri;
- l'attività iniziale di rivendita di giornali;
- l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante;

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

- la chiusura di un esercizio di panificazione per oltre tre giorni;
- l'esercizio di attività commerciale all'interno dei mercati comunali coperti;
- l'esercizio di attività commerciali e/o di servizi nei pubblici uffici;
- l'attività di volantinaggio;
- l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle vetrine;
- l'installazione di targhe di esercizio, di targhe professionali e altri assimilabili;
- l'attivazione di un negozio, di un autonegozio o similare e relativo deposito di animali;
- l'attivazione di una struttura destinata a mostra ed esposizione di animali;
- l'attivazione di una struttura destinata a giardino zoologico, mini zoo e assimilabili;
- l'attivazione di una struttura destinata a stalla-scuderia per il ricovero di animali ad uso zootecnico in terreno non agricolo.

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

Per quanto attiene alla lettera *b*), del comma 1, dell'art. 10, poiché la disciplina degli appalti è caratterizzata da rigidi protocolli, pare del tutto improbabile che presso un Comune possa verificarsi una aggiudicazione nella consapevolezza che l'appaltatore sia un riciclatore, mentre, in presenza di situazioni finalizzate a condizionare il regolare andamento della procedura di gara, verrebbe senz'altro percorsa la strada della comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Ciò nonostante, esistono **situazioni che esulano dagli aspetti formali normalmente tenuti in considerazione in sede di gara d'appalto e che possono essere motivo di “sospetto”;**



# LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

A titolo esemplificativo, si citano:

- a) la presentazione, da parte di una ditta italiana di fidejussione rilasciata da una società estera, con sede legale in un paese black list (esempio Lussemburgo) o in un paese balcanico (esempio Romania);
- b) l'offerta più vantaggiosa avanzata da una società italiana con sede e personale posti a centinaia di chilometri di distanza, tale da fare apparire del tutto sconveniente ed infruttuosa l'assegnazione dell'appalto;
- c) la constatazione, da parte del personale preposto all'ufficio protocollo della stazione appaltante che, contro ogni logica, le buste con le offerte delle ditte concorrenti sono state recapitate, seppure in momenti diversi, da un medesimo soggetto.

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

Andando poi a considerare la lettera c), del comma 1, dell'art. 10, **la possibilità di andare ad attivare verifiche antiriciclaggio** rispetto alle **persone fisiche percettrici di contributi o sussidi** pare **improponibile**, in quanto, seppure per astratto, si dovrebbero andare ad indagare tutti coloro i quali, per le condizioni di disagio prospettate (*di natura economica, di salute, ecc.*) abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Diversamente **molta attenzione** dovrebbe essere riposta **nei confronti delle associazioni e/o delle organizzazioni senza fini di lucro**; l'esperienza insegna che, **tra le molteplici attività aventi di fatto finalità di utilità sociale, non di rado si celano associazioni e/o circoli privati che sfruttano tale "copertura" per porre in essere attività di riciclaggio tramite vere e proprie bische clandestine, o altre che dietro l'apparente esercizio di attività socio/religiose nascondono veri e propri centri di raccolta fondi destinati al finanziamento del terrorismo islamico.**

## LA SFERA DI AZIONE ODIERNA

---

Pur tenuto conto delle limitazioni intervenute per le P.A., in particolar modo per i Comuni, **tale attività deve essere intesa quale presidio della legalità del territorio, avente il fine di sostenere e consentire alle aziende sane di sopravvivere, resistendo alla concorrenza sleale esercitata dalle imprese che impiegano denari di provenienza illecita, così come già avviene, per similitudine, nelle attività ordinariamente svolte dai Comuni in tema di **contrasto**:**

# LA FILOSOFIA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

---

- ❑ **all'abusivismo** (*si pensi alla pubblicità o all'occupazione del suolo pubblico, ma anche all'abusivismo commerciale*)
- ❑ **all'evasione** in tutte le sue forme
- ❑ **alla contraffazione di merci**
- ❑ **al lavoro nero** soprattutto nel mondo del commercio e dei cantieri edili
- ❑ **alla contraffazione di documenti**
- ❑ **alla falsa intestazione di autoveicoli.**

Molte di queste funzioni hanno un ulteriore risvolto istituzionale: la difesa della collettività del territorio e delle persone ospiti sul territorio da tutte quelle insidie e pericoli che hanno a fattor comune la falsa rappresentazione della realtà e, con i limiti di un'azione di ausilio, dalle infiltrazioni di organizzazioni criminali e dal terrorismo.

# LA FILOSOFIA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

---

Non è aspetto di poco conto il fatto che tutte le funzioni di presidio e risanamento del territorio, nella misura in cui concorrono a definire il nome e la qualità di una città, sono essenziali anche per una valorizzazione turistica e un buon posizionamento qualitativo su scala internazionale.

Per attrarre le imprese straniere, turisti e professionisti sul proprio territorio, gli standard offerti non possono essere di livello inferiore a quelli dell'area di relativa provenienza, ma semmai superiori.

## IL DOVERE DI ACCERTAMENTO

---


Allo stato, da parte del **Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)** non sono ancora state emanate le Linee guida per le P.A., dovendosi però ritenere che, in linea di massima, queste ricalcheranno quelle già delineate col **Decreto del Ministro degli interni del 25/09/2015**.

A seguire si evidenziano **alcune tipologie di condotte** in presenza delle quali il **personale incaricato** dovrebbe quantomeno **insospettirsi** e, conseguentemente, **attuare la procedura antiriciclaggio**.

In proposito, **l'unico aspetto** che, oggettivamente, **può differenziare le modalità operative per l'individuazione delle operazioni sospette** è la natura eterogenea delle strutture organizzative dei Comuni.

# IL DOVERE DI ACCERTAMENTO

---



## IL DOVERE DI ACCERTAMENTO

---


Così come è vero che, in un piccolo Comune, il ridotto numero di addetti destinati a gestire le pratiche riguardanti plurimi settori di intervento potrebbe favorire il tempestivo rilevamento di operazioni sospette, è altrettanto vero che, proprio per tale motivo, chi ne ha interesse tende ad evitare di porre in essere operazioni sospette in condizioni di tempo e di luogo sfavorevoli, che potrebbero portare facilmente alla loro individuazione;

questo è uno dei motivi per cui, in linea di massima, **tali operazioni risultano concentrate in seno ai grossi centri urbani, laddove l'articolazione degli uffici comunali risulta più variegata e decentrata, con conseguente dispersione delle informazioni.**



# L'ORGANIZZAZIONE

La **frammentazione delle informazioni** è un problema che, oggettivamente, **impedisce** una efficace **attività di monitoraggio ed accertamento delle operazioni sospette** e può essere risolto e superato solo con la **creazione di un'apposita rete informatizzata interna all'ente**, organizzata in maniera tale da raccogliere tutte le informazioni riconducibili alle operazioni gestite al suo interno.



# L'ORGANIZZAZIONE

Sotto il profilo meramente pratico, però, **ancor prima** di organizzare la **rete informativa interna**, a cura dei vertici dell'Amministrazione deve essere **individuato e nominato** con atto formale il “**gestore**”, *alias* il c.d. **Responsabile antiriciclaggio** che, quindi, dovrà **accreditarsi presso la UIF** quale **responsabile delle segnalazioni sospette**.


Il **Responsabile antiriciclaggio**, quindi, se già non ne dispone, **dovrà ottenere l'accreditamento presso una serie di banche dati informatizzate esterne alla civica amministrazione**, quali:

- ❑ Camera di Commercio,
- ❑ Anagrafe Tributaria Nazionale – Punto Fisco,
- ❑ Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER,
- ❑ La Motorizzazione Civile - DTT,
- ❑ ACI – PRA,
- ❑ INPS,



# L'ORGANIZZAZIONE

**banche dati** che, se armonizzate con la rete informativa interna, **risulteranno** estremamente **utili** per l'**individuazione delle operazioni sospette**.



# L'ORGANIZZAZIONE

---

Il previgente decreto attuativo prevedeva espressamente che ... *“gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi”* ...

ma l'esperienza sin qui maturata sconsiglia l'esclusivo ricorso a tale forma di accertamento, in quanto i “**falsi positivi**” che ne possono derivare sono numerosi;

Diversamente, gli eventuali dati ottenuti in tal modo, dopo adeguata cernita, possono costituire un'ottima base di partenza per l'attività di analisi da parte del personale designato, all'esito delle quali, in presenza di idonei elementi di sospetto, si potrà giungere alla formalizzazione di segnalazioni di operazioni sospette.

# LA FILOSOFIA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

---

Al riguardo, risulta utile evidenziare, sin d'ora, che:

*“... la segnalazione di operazioni sospette non si fonda (necessariamente) su evidenze di reato, ma su ragionevoli motivi di sospetto desunti dalle connotazioni finanziarie delle operazioni poste in evidenza; pertanto, così come non è detto che da un giusto sospetto iniziale faccia sempre riscontro l'effettiva esistenza di un crimine, non è detto che sia infondato un sospetto per cui le indagini non pervengano a certezze sul reato compiuto.”*

# LA FILOSOFIA DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

---

ed, ancora, che molto spesso il **riciclaggio** è **collegato al finanziamento del terrorismo**, inteso come:

*“”” ... qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.*

# ESEMPI

**a) Alla richiesta di esibire documenti di identità ovvero a quella di fornire documentazione o informazioni inerenti l'operazione, l'esibente rinuncia a eseguirla.**

**b) L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario delle operazioni.**

**c) Pur riguardando soggetti diversi le istanze si riferiscono a società aventi sede legale allo stesso indirizzo.**



# ESEMPI

---

- d) L'operatore, sulla base delle sue conoscenze pregresse, constata che l'esibente, pur essendo riferibile ad una società, cura pratiche riguardanti altre, diverse, società alle quali apparentemente non risulta riconducibile.





## ESEMPI

---

**e)** Il soggetto interessato non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.



# ESEMPI

**f)** Rispetto ad un medesimo esercizio commerciale risultano essersi verificate ripetute operazioni di compravendita, in un ristretto arco di tempo.

**g)** Rispetto ad un medesimo esercizio commerciale ed in un ristretto arco di tempo si sono verificati ripetuti subentri, ovvero frequenti affitti o subaffitti.

**h)** Un medesimo soggetto, nel tempo, ha formalizzato plurime dichiarazioni di inizio attività, cui poi non è conseguito l'avvio dell'attività produttiva.



# ESEMPI

---

i) In un pubblico esercizio, pur cambiando sovente i proprietari, sono sempre le stesse persone a curarne la gestione.

l) Un esercizio pubblico risulta costantemente aperto nel tempo, ciò nonostante la presenza di avventori è nulla o talmente esigua da renderne antieconomica la tenuta in esercizio.

# ESEMPI

**m)** In un pubblico esercizio, pur essendovi scarsa affluenza di clienti, frequentemente vengono eseguiti interventi di ristrutturazione, magari a seguito di incendio.



## ESEMPI

**n)** Una unità immobiliare con destinazione commerciale, pur cambiando di sovente la tipologia di attività, con conseguenti interventi di ristrutturazione ed adeguamento, resta sempre gestita dalle medesime persone.

**o)** I responsabili di una associazione non profit risultano svolgere, contestualmente e nella medesima sede, analoga attività con fini di lucro.

**p)** I responsabili di una associazione non profit, dopo avere ottenuto l'uso di locali demaniali per le finalità associative, li destinano ad attività imprenditoriale e/o comunque ad attività diversa da quella prospettata in origine.





## ESEMPI

**q)** La società appaltatrice di opere pubbliche, nonostante l'entità delle spese necessarie all'avanzamento dei lavori, vi provvede senza sollecitare l'accredito delle spettanze secondo le scadenze temporali di cui agli "Stati di Avanzamento Lavori" (S.A.L.).

**r)** I responsabili di società appaltatrice di opere pubbliche e/o di servizi, risultano avere precedenti penali che incidono sulla moralità professionale e, in particolare, di reati di tipo economico, tali da fare presupporre la tendenza alle operazioni di riciclaggio.

**s)** Partecipazione a gara d'appalto da parte di una società che, a tal fine, ha affittato una azienda, o un ramo di quest'ultima, esclusa da una precedente gara per reato di tipo economico.



## ESEMPI


---

- t) Partecipazione a gara d'appalto da parte di una società ricorrendo all'affitto di azienda collegata a società fiduciaria non denunciata.
  - u) Partecipazione a gara di appalto da parte di una società ricorrendo ad una azienda in perdita appositamente acquistata.
-

## ESEMPI

- v) Utilizzo di polizze fideiussorie di società assicuratrici con sede in altri stati UE.

La circostanza potrebbe ricondursi a soggetti italiani privi dei requisiti per operare nel mercato assicurativo nazionale che, per riuscire nei loro intenti, hanno acquisito il controllo di Società Assicuratrici sedenti in paesi della Comunità Europea, in tal modo ottenendo il beneficio di controlli meno stringenti per operare in Italia, stante il regime di libera prestazione di servizi e, in particolare, nel campo dell'emissione di polizze fideiussorie per gli enti pubblici.





## IL PERSONALE

---

E' indubbio che per l'espletamento dell'attività in narrativa può risultare utile la pregressa esperienza acquisita nel campo delle indagini giudiziarie e/o nell'accertamento dell'evasione/elusione fiscale, ciò nonostante, quel che rileva, è la **qualità del personale incaricato** che, oltre ad essere **motivato**, deve possedere una **buona dose di curiosità e sensibilità**. Infatti **sono molteplici gli aspetti che possono essere colti solo da una persona attenta e capace e che nessun sistema informatizzato potrà mai individuare.**



## **Contatti**

**NAPOLI – CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/10 - c.a.p. 80143**

**Tel. 081 19324637 – Fax 081 19331104**

**PADOVA – Via Trieste, 53 – c.a.p. 35121**

**Tel. 049 9817391**

**E mail:**

**[carmineruggiero@ruggieroeassociati.it](mailto:carmineruggiero@ruggieroeassociati.it)**

**Web site: [www.ruggieroeassociati.it](http://www.ruggieroeassociati.it)**